

SOTTOSCRIZIONE DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D'ISTITUTO

A.S. 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025

VISTO l'art. 40 e 41bis del D.L.vo 165/2001;

VISTO il CCNL 29/11/2007, con particolare riferimento agli artt. 6 e 7 e agli articoli 9,33,34,43,47,5,53 e 88 ed il CCNL 2016-2018;

VISTA la sequenza contrattuale del 25-7-2008;

VISTO il D. Lgs. 150/09 che ha inteso modificare le procedure di cui alla contrattazione nazionale e delimitarne i contenuti alle materie attinenti al rapporto di lavoro con il conseguente adeguamento a dette limitazioni anche della contrattazione decentrata;

VISTO il D.LGS. 141/2011;

VISTO l'art. 1, comma 332 della legge 190/2014;

VISTO l'art. 1, comma 333 della legge 190/2014;

VISTO l'art. 1, comma 85 della Legge 107/2015;

VISTA l'ipotesi di C.C.N.I. tra il MIUR e le OO. SS. Comparto Scuola per l'assegnazione delle risorse destinate al Miglioramento dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2020/21;

VISTA la nota MIUR con la quale si assegnano a questa Istituzione Scolastica gli importi dei MOF per l'a.s. 2020/2021;

Il giorno 26 del mese di ottobre 2023 alle ore 12,00 viene sottoscritta l'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo del, III Istituto Comprensivo "Francesco Maiore" tra:

PARTE PUBBLICA

La Dirigente scolastica Prof.ssa Desirée Coco, in rappresentanza dell'Istituzione scolastica

PARTE SINDACALE

RSU



SINDACATI

SCUOLA

FLC/CGIL

CISL/SCUOLA

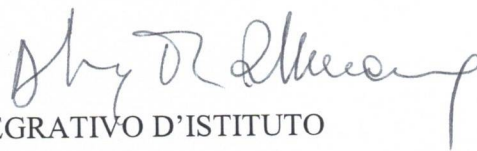


TERRITORIALI

UIL'SCUOLA

SNALS/CONFESAL

GILDA/UNAMS TAS



CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

TITOLO PRIMO — DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1- Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA del III I. C. "F. Maggiore" di Noto, con contratto di lavoro a Tempo Indeterminato e Determinato.
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per gli anni scolastici 2022-23, 2023-24, 2024-25 fermo restando che i criteri di ripartizione delle risorse possono essere negoziati con cadenza annuale.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto entro il 15 luglio dell'anno 2025, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento, a seguito di accordo scritto tra le parti.

Art.2- Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art.3- Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

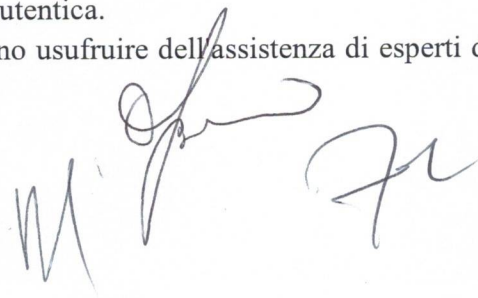
1. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 4- Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
 - a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
 - b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.



Art. 5— Rapporti tra RSU e dirigente

1. Fermo restando quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. La dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.
5. L'RLS della scuola è stato confermato per il triennio a venire nella persona del. Ins. Belluomo Giuseppe.

Art. 6 — Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
 - a. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
 - b. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. B1);
 - c. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 7- Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme, contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di, cui al successivo art. 38 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.



3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
- l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. lett. C1);
 - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
 - i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);
 - i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);
 - i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);
 - i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
 - i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
 - i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
 - i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).

Art. 8— Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
 - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
 - i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);



- promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. bd).

CAPO II - DIRITTI SINDACALI -

Art. 9- Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale situata al piano terra del plesso centrale, e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale.
2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale il locale situato al primo piano del plesso centrale, sala vicepresidenza, concordando con il dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
4. Il dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno, sul sito istituzionale, sezione "Albo Sindacale".

Art. 10 — Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'art. 23 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, nonché:
 - per garantire l'effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali: 2 (due) Assistente Amministrativo e due Collaboratori Scolastici;



- per il pagamento degli stipendi al personale con contratto a tempo determinato nel caso previsto dal CCNI 1999: il D.S.G.A., 2 (due) Assistenti Amministrativi, 1 (uno) Collaboratore Scolastico;

- per garantire la sorveglianza dei minori durante lo sciopero del personale docente; verificate le esigenze di servizio, i docenti in servizio dovranno garantire innanzitutto la sorveglianza dei minori presenti in istituto e, in secondo luogo, se la situazione lo permette, garantire il corretto svolgimento delle lezioni.

7. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, si avvarrà di un sorteggio con il criterio della rotazione. Per il dettaglio si rimanda integralmente al Verbale n.1 prot. N. 4872/02-10 del 05/09/2018.

Art. 11 — Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, la dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione alla dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al dirigente.

Art. 12 — Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti dell'istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

Art. 13 — Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990

1. Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche ed educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero sarà determinato dalla dirigente in base alle esigenze del servizio da garantire in coerenza con l'accordo sull'attuazione della L. 146/1990, procedendo a rotazione.
2. Nel caso di elezioni e di chiusura del solo plesso centrale, dovendo garantire il servizio negli altri plessi, si procederà ad individuare almeno una unità di AA. AA. che rimarrà in servizio a supporto presso il plesso aperto, nonché il necessario personale ATA. Il criterio di assegnazione sarà comunque sempre determinato a rotazione.

Art. 14 — Sospensione delle attività didattiche

Nei periodi di sospensione delle attività didattiche (vacanze natalizie, pasquali ed estive), salvo comprovate esigenze, si osserverà il solo orario antimeridiano di ore 7:12 ovvero, su richiesta, dalle 08.00



alle 14,00, dal lunedì al venerdì, d'intesa con la dirigenza. In tal caso, il sabato si recupererà usufruendo di riposi compensativi, festività soppresses e ferie. Sul calcolo delle ferie si rimanda al CCNL 2016-2018. Vista la delibera del Consiglio di Istituto in merito, le parti concordano che gli uffici rimarranno chiusi tutti i sabati dei mesi di luglio e agosto. Il piano di recupero, in tal caso, sarà concordato con il DSGA, usufruendo di riposi compensativi, festività soppresses e ferie. Su richiesta, il personale ATA potrà chiedere il recupero dei suddetti giorni con ore prestate oltre il normale orario di servizio, secondo le necessità dell'amministrazione.

TITOLO TERZO - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 15 — Collaborazione plurime e supplenze del personale docente

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole — che a ciò si siano dichiarati disponibili — secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dal CCNL 2016-2018.

2. I relativi compensi sono a carico del Fondo per il salario accessorio dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

3. Criteri di attribuzione delle supplenze al personale docente:

Alla luce della recente normativa (Legge di stabilità), Vengono utilizzati in ordine di priorità:

a) i docenti di potenziamento;

b) i docenti con frazioni orario a disposizione della scuola;

c) i docenti che devono restituire ore di permesso breve;

d) i docenti che devono restituire ore non prestate a qualsiasi titolo;

e) i docenti in orario che, per motivi diversi, possono trovarsi senza classe;

f) i docenti di sostegno in orario che, per motivi diversi, si trovano senza l'alunno ad essi assegnato, prioritariamente nella classe di appartenenza;

g) i docenti di sostegno in presenza dell'alunno assegnato nella classe di appartenenza;

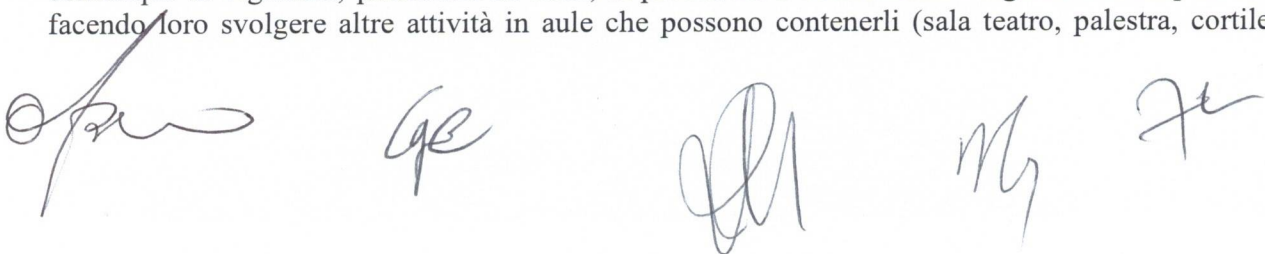
h) i docenti in servizio in classi che, per motivi diversi, presentano un numero esiguo di allievi e che quindi accolgono un'altra classe poco numerosa o parte di una classe numerosa;

i) l'assegnazione di ore eccedenti (fino a concorrenza di 24 ore settimanali complessive), previo accertamento di disponibilità da parte del docente interessato. Tali ore possono essere retribuite come da norma o, a richiesta del docente, accantonate per l'eventuale fruizione di permessi;

1) supplenza da graduatoria d'istituto.

Tutte le ore da recuperare o previamente effettuate verranno inserite nella "banca delle ore".

Ove non sarà possibile ricorrere ai criteri sopra esposti, si procederà a nominare supplenti brevi e temporanei, al fine di garantire sempre e comunque la vigilanza degli alunni, prioritaria in qualunque caso, ed il diritto degli stessi all'istruzione. In casi del tutto eccezionali, al fine di garantire sempre e comunque la vigilanza, prioritaria su tutto, si procederà a suddividere i ragazzi o accorpare le classi facendo loro svolgere altre attività in aule che possono contenerli (sala teatro, palestra, cortile ecc.)



secondo le disposizioni indicate dal DS. Dopo l'assegnazione dell'organico di potenziamento le suddette unità saranno impiegate anche in supplenze fino a 10 giorni come normativa vigente. I docenti accompagnatori durante i viaggi d'istruzione con pernottamento usufruiranno di riposo compensativo in periodi da concordare con il DS: fino ad un massimo di n.6 ore a recupero.

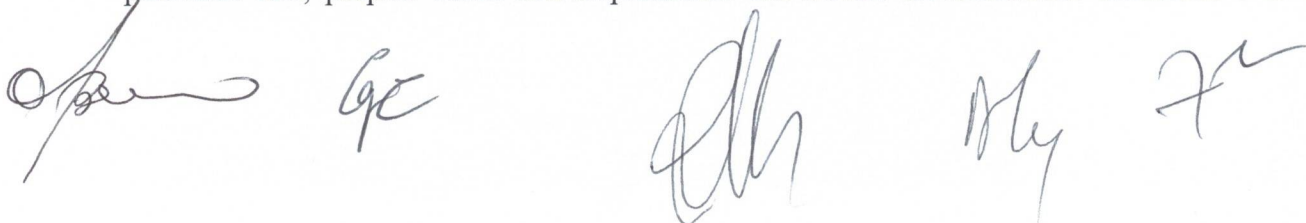
Art. 16 — Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il dirigente — sentito il DSGA - può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo, in base alla disponibilità dei lavoratori, secondo un principio di rotazione.
2. La dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse, come da proposta del Piano Annuale delle Attività ATA formulata dal DSGA prot.n. 4414 del 17.09.2020.
3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
4. Per particolari attività il dirigente — sentito il DSGA - può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL del comparto scuola 2006-2009. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

TITOLO QUARTO — DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 17 — Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA.

1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
 - le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
 - la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi;
 - i permessi brevi saranno usufruibili per ore intere e non frazioni orarie. Il recupero dei permessi sarà concordato sulla base delle esigenze dell'amministrazione e comunque secondo quanto previsto dal vigente CCNL, cui si rimanda integralmente;
 - si definisce l'orario di lavoro in ragione di n.35 ore settimanali, ai sensi dell'art. 55 del CCNL del 29 novembre 2007 ricorrendo la condizione oggettiva che afferisce alla strutturazione, nella scuola, dell'orario di servizio giornaliero del personale Ata superiore a 10 ore, per almeno 3 giorni a settimana, per soddisfare particolari esigenze di funzionamento della scuola e migliorarne l'efficienza e la produttività dei servizi ricorrendo la condizione soggettiva, data dal fatto che il personale Ata, proprio causa dell'ampliamento dei servizi dell'istituzione scolastica o di altre



situazioni di particolare gravosità, viene a subire un orario di lavoro “caricato” dalla presenza di più turni/oscillazione dell’orario ordinario.

2. I criteri principali per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti:

- l’orario di uscita non potrà essere precedente alla mezz’ora successiva all’orario di conclusione delle lezioni.

- Tutto il personale verrà coinvolto, previa verifica da parte dell’amministrazione della fattibilità e dell’efficacia/efficienza del servizio.

Art. 18 — Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

Di norma, si individuano i seguenti criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio. Il diritto alla disconnessione opererà:

1. Dalle ore 20.00 alle ore 07.00 durante ogni giorno feriale (dal lunedì al sabato) durante i periodi di attività didattica;
2. Dalle ore 18.00 alle ore 07.00 durante ogni giorno feriale (dal lunedì al sabato) nei periodi di sospensione delle attività didattiche; l’intera giornata di domenica e nei giorni festivi.
3. Per motivi urgenti ed inderogabili il personale può essere contattato in via eccezionale anche nei suddetti periodi.
4. È fatta salva la possibilità per l’Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.

Art. 19- Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione.

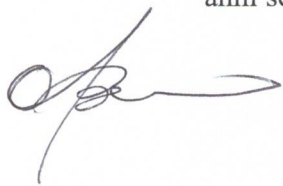
1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato.
2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.

TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 20 — Fondo per il salario accessorio

1. Il Fondo per il salario accessorio dell’anno scolastico 2020/2021 è complessivamente alimentato da:
 - a. Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018) erogato dal MIUR;
 - b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR;
 - c. eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;



- d. altre risorse provenienti dall' Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di progetti, accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento;
 - e. eventuali contributi volontari dei genitori o di ditte private destinati anche al personale a seguito di delibera di approvazione del Programma annuale da parte del Consiglio di Istituto e successivo accertamento da parte del dirigente o a seguito di variazione del P.A. da calcolarsi al lordo dipendente.
2. Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell'apposito atto di costituzione, emanato dalla dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso la dirigente fornisce informazione alla parte sindacale l'ammontare delle risorse, non è mai contrattabile e dunque il loro importo totale sarà oggetto di sola informazione preventiva.

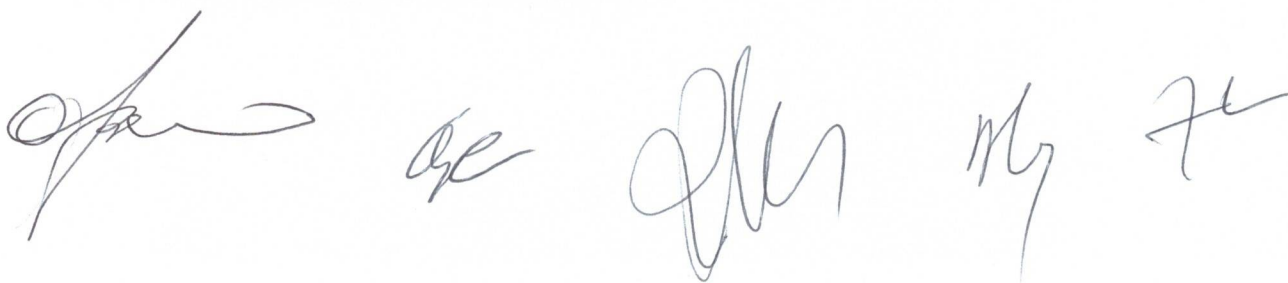
Art. 21 — Fondi finalizzati

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per il presente anno scolastico i fondi sono relativi alle seguenti voci:
 - a) per le finalità già previste per il Fondo per l'Istituzione scolastica ai sensi dell'art. 88 del CCNL 29/11/2007
 - b) per i compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva
 - c) per le funzioni strumentali al Piano dell'Offerta Formativa
 - d) per gli incarichi specifici del personale ATA
 - e) per le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica
 - f) per i compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti e) per la valorizzazione dei docenti, ai sensi dell'art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 107/2011
 - g) per le eventuali finalità di cui all'art 1, comma 593 della legge n. 205/2017
 - h) per la formazione del personale.

Gli importi relativi ai suddetti fondi sono dettagliati nella tabella in allegato, parte integrante sostanziale del presente contratto.

CAPO II - UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

Art. 22- Finalizzazione del salario accessorio



1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.
2. I fondi relativi al Piano Integrato ed a progetti finanziati da enti esterni (istituzionali e non) saranno impegnati tenendo conto delle Linee Guida relative alla Programmazione 2014/2020, dei criteri deliberati dal Consiglio di Istituto, della disponibilità e competenze del personale, attraverso bandi di reclutamento interni ed esterni.
3. Parte del fondo del salario accessorio sarà, ove necessario, impegnato per consentire le collaborazioni plurime a supporto dell'efficacia amministrativa e/o tecnica.

Art. 23— Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del Fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all'art. 16, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica, sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA. A tal fine sono assegnati per le attività del personale docente € 14.000,00 (70% del FIS) e per le attività del personale ATA € 6.000,00 (30 % del FIS)
2. La ripartizione di cui al comma precedente può essere variata entro un margine di flessibilità pari a 1.000,00 in caso di esigenze derivanti dall'attuazione del PTOF.
3. Le eventuali economie del Fondo confluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico successivo.

Art. 24 Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale

1. Le risorse per la formazione del personale, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti, sono ripartiti sulla base delle esigenze di formazione del personale in coerenza con il PTOF, ove presenti finanziamenti ad hoc relativi alla formazione.

Art. 25— Stanziamenti

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 22, sulla base della delibera del Consiglio d'istituto, di cui all'art. 88 del CCNL del comparto scuola 2016/2018 e del Piano annuale delle attività dei docenti, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:
 - a. supporto alle attività organizzative, supporto alla didattica e supporto all'organizzazione della didattica (delegati del dirigente, fiduciari ai plessi, comm. sicurezza, comm. elettorale, responsabile sito web, referente bullismo, segretari OO.CC., coordinatori di classe, coordinatori di dipartimento, responsabili di indirizzo musicale, gruppi di lavoro e di progetto, referente sicurezza, referente GLI, referente trasparenza/ sito web).
 - b. progetti e attività di arricchimento dell'offerta formativa non curricolare: recupero delle abilità di base. Attività d'insegnamento aggiuntive (eventuali corsi di recupero/potenziamento, sportelli didattici/ accompagnamento, alfabetizzazione alunni stranieri, ecc) saranno effettuati tramite PON.



2. Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate in tabella:

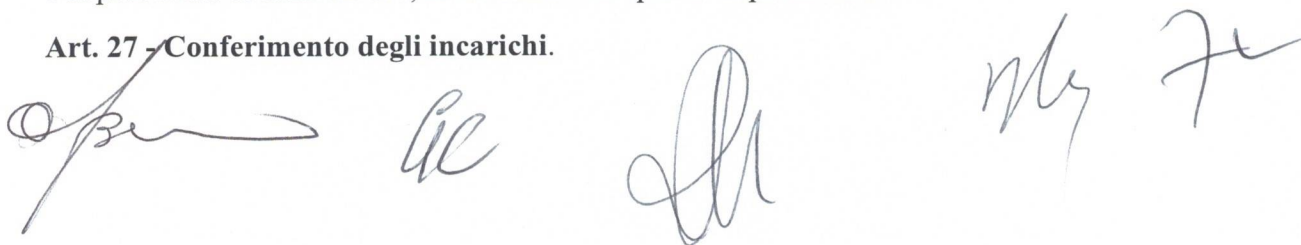
- a) Sostituto DSGA n.2 a rotazione
- b) Intensificazione del carico di lavoro per sostituzione di colleghi assenti e straordinario.
- c) assegnazione di incarichi specifici a supporto dell'amministrazione o della didattica, come di seguito specificato:
 - i. assistenza alunni diversamente abili n.5
 - ii. piccola manutenzione n.3
 - iii. accoglienza pubblico, centralino e servizi esterni n.2

Art. 26 — Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente/ATA

1. La professionalità del personale docente è valorizzata dalla dirigente scolastica in base ai criteri individuati dal comitato di valutazione dei docenti al fine della assegnazione del bonus annuale, ai sensi dell'art. 1, cc. 127 e 128, della legge 107/2015 nonché dell'art. 17, co. 1, lett. e-bis del d.lgs. 165/2001.
2. I compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente sono determinati sulla base dei seguenti criteri generali ai sensi dell'art. 22, c. 4, punto c4 del C.C.N.L. comparto istruzione e ricerca 2016-2018:
 - a) Il bonus viene riconosciuto a chi ne fa richiesta sulla base di una graduatoria elaborata con criteri oggettivi e riscontrabili con evidenze documentabili, in base a quanto stabilito dal comitato di valutazione dell'Istituto.
 - b) Il DS può procedere alla valorizzazione del docente e ATA anche in assenza di dichiarazione personale.
 - c) L'accesso alla premialità sarà possibile per tutti coloro che raggiungono il punteggio minimo, pari alla media di distribuzione dei punteggi attribuiti ai docenti valutati. All'interno del gruppo dei docenti aventi punteggio che consente accesso al bonus saranno distinte, di norma, due fasce di merito: fatta la cifra media disponibile pro capite, il DS definirà la quota superiore o inferiore alla media da attribuire ad ogni singolo docente, sulla base della graduatoria di cui sopra, elaborata con criteri oggettivi e riscontrabili con evidenze documentabili. La quota massima non potrà eccedere i 1.000 euro e la quota minima non potrà essere inferiore a 100 euro.
 - d) Le quote di entrambe le fasce diminuiranno proporzionalmente al numero di docenti che avranno accesso al bonus.
 - e) Non viene definita una quota massima di docenti che hanno accesso al bonus: avrà accesso chiunque dimostri di averne le caratteristiche.

Viene fatto salvo il diritto del Comitato per la valutazione del servizio dei docenti di modificare i criteri e la procedura di attribuzione, in coerenza con quanto sopra indicato.

Art. 27 - Conferimento degli incarichi.



1. La dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio per tutti i lavoratori.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti, fatto salvo quanto previsto dall'art.32.

Art. 28 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere remunerate con recuperi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio.

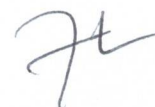
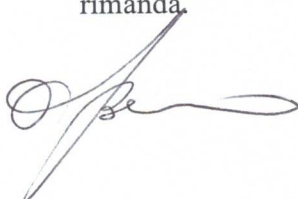
Art. 29 - Incarichi specifici

1. Su proposta del DSGA, la dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL del comparto scuola 2006-2009 da attivare nella istituzione scolastica.
2. Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici sono destinate a corrispondere un compenso base, dettagliato come di seguito:
 - Euro 404,00 per N° 2 unità di personale amministrativo;
 - Euro 253,00 per N° 4 unità di collaboratori scolastici.

TITOLO SESTO - ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 30 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell'art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive ai quali si rimanda.



Art. 31 Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

1. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso.
2. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

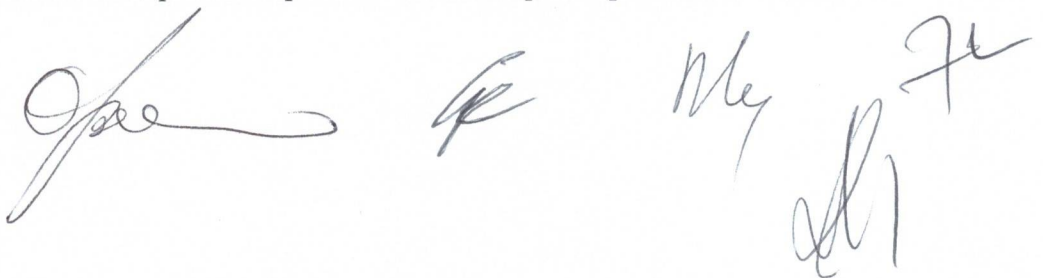
TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 32 — Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 33 — Procedura per la liquidazione del salario accessorio

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica, in coerenza con il PTOF dell'Istituto.
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
3. In caso di mancata corrispondenza, il dirigente dispone — a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto — la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 50 % di quanto previsto inizialmente.



CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

Delegazione trattante:

Parte Pubblica - Dirigente Scolastico

Parte Sindacale -RSU nelle persone di:

Rappresentanza territoriale nelle persone di:

DETERMINAZIONE RISORSE DISPONIBILI FONDO ISTITUTO

TOTALE FONDO

<u>ECONOMIE ANNI PREC.</u>
TOTALE FONDO

lordo stato	lordo Dip.
	29.110,90
	<u>1.033,90</u>
	30.144,80

Decurtazione per indennità di amministrazione DSGA + Sostituto DSGA
--

	3.630,00
	600,00
	3.850,00

Collaboratori del D.S.

TOTALE FONDO da Contrattare a.s. 2023-2024
--

Fondo Riserva

TOTALE FONDO DA RIPARTIRE Docenti/Ata

Docenti 70 % quota comune

Ata 30 % quota comune

	22.064,80
	2.064,80
	20.000,00
	14.000,00
	6.000,00

DOCENTI

ATA

UTILIZZO FONDO DOCENTI					14.000,00
UTILIZZO QUOTA PARTE BONUS PREMIALE					
attività funzionali all'organizzazione, e gestione del POF	ore pro-capite	n persone	totale ore	costo / ora	TOTALE
Responsabile dip		3			€ 787,50
Responsabile Sicurezza		1			€ 262,50
Referente DDI e Trasparenza		1			€ 350,00
Referente Infanzia		1			€ 525,00
Referente Via Maggiore		1			€ 525,00
Referente scuola secondaria		1			€ 525,00
Coordinatori scuola secondaria		12			€ 1.050,00
Presidenti interclasse scuola primaria		5			€ 875,00
Tutor docenti neoassunti		1			€ 175,00
TOTALE UTILIZZATO					€ 5.075,00
RESIDUO DA UTILIZZARE per i PROGETTI					€ 8.925,00

PROGETTI					
DENOMINAZIONE PROGETTO	n. ore pro capite	n. Doc	TOTALE ORE	costo orario	TOTALE
CORO VERDI NOTE		2			1.750,00
TEATRO A SCUOLA		6			5.600,00
SCUOLE IN FIORE		3			1.575,00
TOTALE					8.925,00
Disponibilità da programmare					



UTILIZZO FONDO ATA

			lordo Dip		
			6.000,00		
UTILIZZO FONDO ATA	n. ore	n. persone	totale	costo / ora	TOTALE
Straordinario AA					
Intensificazione AA		4			1.160,00
Maggiore impegno collaborazione DS e DSGA		2			580,00
		TOT. Ore AA			1.740,00
Straordinario		10			1.375,00
Pre e Post scuola		1			312,50
Intensificazione CS		10			2.500,00
Serv. Esterni -		1			125,00
TOTALE UTILIZZATO		TOT. Ore CS			4.187,50
		TOT. Ore ATA			5.927,50
DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE					72,50

Funzioni strumentali

L'assegnazione per le funzioni strumentali è pari ad euro **3.650,42** da suddividere, come deliberato in collegio docenti, tra le 4 funzioni strumentali elette.

Incarichi specifici

L'assegnazione per gli incarichi specifici è pari ad euro **2.044,43** suddivise come previsto dalla norma tra n. 4 collaboratori scolastici e n. 2 assistenti amministrativi.

Ore eccedenti (docenti)

L'assegnazione relativa alle ore eccedenti è pari ad euro **2.014,31**. Queste saranno ripartite sulla base delle disponibilità acquisite e delle ore risultanti dal registro delle disposizioni di servizio.

Attività complementari di educazione fisica

L'assegnazione relativa all'attività complementare di educazione fisica è pari ad euro **769,19**.

Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica

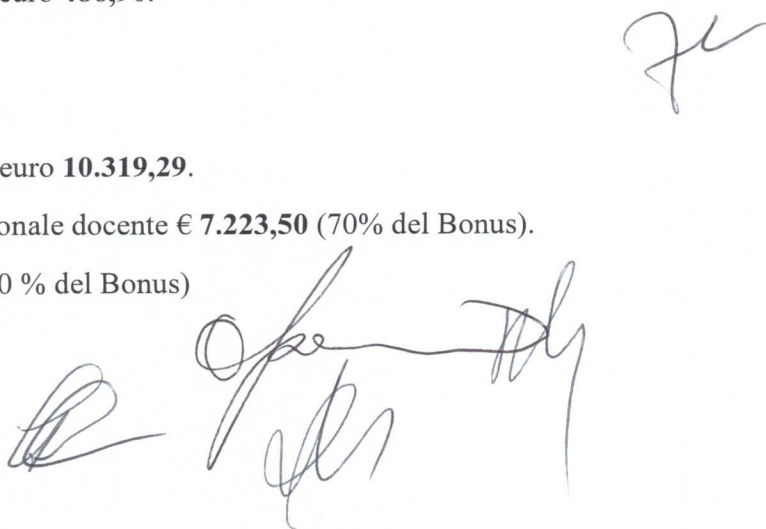
L'assegnazione relativa a tale attività è pari ad euro **486,90**.

Valorizzazione dei docenti (Bonus premiale)

L'assegnazione relativa a tale attività è pari ad euro **10.319,29**.

A tal fine sono assegnati per le attività del personale docente € **7.223,50** (70% del Bonus).

Per le attività del personale ATA € **3.095,79** (30 % del Bonus)

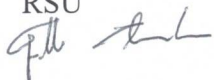


PARTE PUBBLICA

La Dirigente scolastica prof. Desirée Coco, in rappresentanza dell'Istituzione scolastica

PARTE SINDACALE

RSU



SINDACATI

FLC/CGIL



SCUOLA

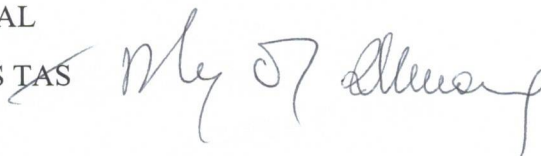
CISL/SCUOLA

TERRITORIALI

UIL/SCUOLA

SNALS/CONFSAL

GILDA/UNAMS TAS



Gli incarichi per ore eccedenti e sostituzione saranno conferiti ogni volta che si renderà necessario per motivi organizzativi.

L'intensificazione verrà conferita sulla base dei diversi carichi attribuiti nelle mansioni.

L'indicazione delle ore in relazione agli importi relativi alle varie voci non è presente poiché si aspettano le nuove tabelle di costo orario del nuovo CCNL, in via di sottoscrizione.

